

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 09-09-1998 REGIONE LIGURIA

RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1994 N. 42 IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 12 del 23 settembre 1998
Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale:

TITOLO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

(Finalità, obiettivi e principi della legge)

1. Il sistema dei Servizi Sociali della Regione è finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale per la promozione del benessere della persona e della comunità, di pari opportunità, dei diritti di cittadinanza, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale.
2. Il sistema di protezione sociale è realizzato in conformità all'articolo 4 dello Statuto e dei principi di solidarietà, sussidiarietà, efficienza, economicità, adeguatezza, nonché in funzione del riordino dei Servizi Sociali, in attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/03/1997 n. 59).
3. A tal fine la Regione, nel quadro programmatico regionale, conferisce ai Comuni e agli altri Enti locali le funzioni di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi ed i compiti di erogazione degli interventi e delle prestazioni.
4. Ai sensi dell'articolo 128 del d.lgs. 112/1998, per Servizi Sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni anche a carattere economico destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
5. La Regione riconosce la particolare importanza dell'attività dei soggetti del volontariato, della cooperazione sociale, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e di tutti gli altri soggetti che svolgono attività non lucrative, nonché delle reti anche informali di

reciproco aiuto tra i singoli e le famiglie, favorendone lo sviluppo attraverso l'agevolazione alla partecipazione, alla programmazione e al perseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge.

6. La Regione riconosce altresì il ruolo dei soggetti privati che svolgono attività assistenziali in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

7. Il sistema dei Servizi Sociali della Regione persegue i seguenti obiettivi:

- a) la prevenzione e l'individuazione precoce, nonché la rimozione delle cause di ordine economico, culturale, educativo, formativo, ambientale e sociale che possono determinare situazioni di bisogno o di disagio o fenomeni di emarginazione e di disadattamento;
- b) il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze della persona;
- c) il decentramento sul territorio dei servizi e degli interventi con l'erogazione su tutto il territorio regionale di un livello minimo garantito di prestazioni;
- d) la rilevazione e l'impiego coordinato di tutte le risorse disponibili per il complesso dei servizi e delle prestazioni;
- e) la promozione di interventi informativi e formativi per la diffusione della consapevolezza dei diritti dei cittadini, con particolare attenzione alle categorie fragili;
- f) la promozione della formazione degli operatori.

TITOLO IV

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

ARTICOLO 25

(Modalità di erogazione delle prestazioni essenziali)

1. Ai fini della conoscenza e dell'utilizzo delle misure di cui all'articolo 24 comma 1, i Comuni garantiscono attività di informazione e consulenza sulle prestazioni e sugli interventi sociali dagli stessi deliberati, anche in riferimento ai servizi sanitari, dell'istruzione e della formazione professionale, nonché la promozione di iniziative congiunte con le Aziende Sanitarie, le Istituzioni scolastiche e i soggetti attuatori della formazione professionale per la diffusione di programmi e progetti integrati.

2. I Comuni promuovono forme di sostegno al singolo, alle famiglie, alle responsabilità familiari ed alle fasce deboli tramite:

- a) assistenza economica;
- b) assistenza domiciliare;
- c) iniziative per l'affidamento familiare e l'assistenza ai minori in situazione di bisogno e agli orfani;
- d) supporto al nucleo familiare tramite l'istituzione, anche all'interno di attività consultoriali, di servizi di mediazione familiare e di consulenza;
- e) tutela della maternità anche attraverso forme di sostegno alle donne in difficoltà, in stato di gravidanza e/o con figli minori;
- f) interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza;
- g) attività di aggregazione giovanile e di ospitalità presso centri sociali, centri vacanza, centri per minori, asili nido, ivi compresa l'acquisizione degli arredi, servizi integrativi per la prima infanzia;
- h) interventi per consentire ai portatori di handicap la mobilità sul territorio attraverso particolari forme di trasporto;
- i) interventi coordinati in materia di diritto allo studio, formazione, orientamento professionale e collocamento al lavoro, con particolare riferimento ai portatori di handicap, ai minori a rischio, alle situazioni di abbandono scolastico, ai tossicodipendenti, agli alcooldipendenti e agli ex detenuti.

3. I Comuni, attraverso le Zone, garantiscono forme e servizi di ospitalità collettiva, con trattamenti adeguati a rispondere ai bisogni degli ospiti, ricompresi tra:

- a) persone senza stabile dimora e prive di risposte abitative individuali o familiari;
- b) persone autosufficienti in condizioni di grave disagio ed emarginazione;
- c) persone parzialmente o totalmente non autosufficienti non assistibili a domicilio o prive di supporti familiari;
- d) persone appartenenti alle popolazioni zingare e nomadi.

4. Il Piano triennale dei Servizi Sociali, nell'individuare le azioni di piano, i progetti obiettivo e i progetti pilota regionali definisce i criteri per l'organizzazione e i contenuti delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. L'erogazione delle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 è effettuata dai Comuni in forma diretta o attraverso intese con i soggetti di cui all'articolo 1 commi 5 e 6 in base alla normativa vigente.

[.....]

ARTICOLO 39

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 23 marzo 1978 n. 21 (norme sulla soppressione degli Enti comunali di assistenza e sul trasferimento del personale, dei beni e delle funzioni degli stessi ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616);
- b) legge regionale 20 dicembre 1978 n. 60 (individuazione degli ambiti territoriali e gestione dei servizi sociali e sanitari);
- c) legge regionale 9 gennaio 1979 n. 1 (inquadramento del personale già appartenente ai soppressi Enti comunali di assistenza);
- d) legge regionale 18 maggio 1979 n. 16 (assicurazione della continuità della prestazioni già di competenza degli Enti di cui al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e della legge 21 ottobre 1978 n. 641);
- e) legge regionale 30 gennaio 1985 n. 6 (proroga del termine di cui all'articolo 9 della l.r. 8 maggio 1984 n. 28);
- f) legge regionale 28 giugno 1987 n. 19 (riapertura dei termini di cui alla l.r. 8 maggio 1984 n. 28 per la liquidazione dei contributi concernenti costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo ed acquisto edifici, da adibire a residenze protette e centri sociali per anziani);
- g) legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria);
- h) legge regionale 13 luglio 1989 n. 25 (modifiche alla l.r. 6 giugno 1988 n. 21 "Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria");
- i) legge regionale 17 gennaio 1990 n. 5 (ulteriori modifiche alla l.r. 6 giugno 1988 n. 21 "Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria");

- j) legge regionale 2 maggio 1990 n. 26 (norme in materia di contributi per strutture destinate a soggetti tossicodipendenti e soggetti a rischio);
- k) legge regionale 4 settembre 1991 n. 23 (disposizioni in materia socio-assistenziale a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142. Modificazioni alla l.r. 6 giugno 1988 n. 21);
- l) legge regionale 7 aprile 1992 n. 9 (proroga dei termini della l.r. 6 giugno 1988 n. 21 "Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria già modificata dalle ll.rr. 13 luglio 1989 n. 25, 17 gennaio 1990 n. 5 e 4 settembre 1991 n. 23);
- m) legge regionale 14 settembre 1993 n. 51 (contributo straordinario al Comune di Genova per lo svolgimento dei servizi sociali);
- n) legge regionale 11 settembre 1996 n. 40 (riapertura dei termini previsti dall'articolo 58 comma 2 della l.r. 6 giugno 1988 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni);
- o) legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale in attuazione dei d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993), limitatamente ai commi 3 e 4 dell'articolo 10 e al comma 5 dell'articolo 26;
- p) legge regionale 5 dicembre 1994 n. 64 (disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi), limitatamente all'articolo 22.
2. E' inoltre abrogata ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 settembre 1998

MORI

Riferimenti Normativi ATTIVI ABROGAZIONE Legge Regionale LIGURIA Numero 21 del 1978 ABROGAZIONE Legge Regionale LIGURIA Numero 60 del 1978 ABROGAZIONE Legge Regionale LIGURIA Numero 1 del 1979 ABROGAZIONE Legge Regionale LIGURIA Numero 16 del 1979 ABROGAZIONE Legge Regionale LIGURIA Numero 6 del 1985 ABROGAZIONE Legge Regionale LIGURIA Numero 19 del 1987 ABROGAZIONE Legge Regionale LIGURIA Numero 21 del 1988 ABROGAZIONE Legge Regionale LIGURIA Numero 25 del 1989 ABROGAZIONE Legge Regionale LIGURIA Numero 5 del 1990 ABROGAZIONE Legge Regionale LIGURIA Numero 26 del 1990 ABROGAZIONE Legge Regionale LIGURIA Numero 23 del 1991 ABROGAZIONE Legge Regionale LIGURIA Numero 9 del 1992 ABROGAZIONE Legge Regionale LIGURIA Numero 51 del 1993 ABROGAZIONE Legge Regionale LIGURIA Numero 40 del 1996 ABROGAZIONE Legge Regionale LIGURIA Numero 64 del 1994 Art. 22 ABROGAZIONE Legge Regionale LIGURIA Numero 64 del 1994 MODIFICA TESTUALE Legge Regionale LIGURIA Numero 42 del 1994 Art. 10 MODIFICA TESTUALE Legge Regionale LIGURIA Numero 42 del 1994 MODIFICA TESTUALE Legge Regionale LIGURIA Numero 42 del 1994 Art. 26 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Legge Regionale LIGURIA Numero 28 del 1984 Art. 9 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Legge Regionale LIGURIA Numero 28 del 1984 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Legge Regionale LIGURIA Numero 21 del 1988 Art. 58 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO Legge Regionale LIGURIA Numero 21 del 1988